



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Deputati à dar le licenze.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

scriptis la licenza di mangiare nella Quaresima, carne, querooui, butiro, e simili cibi; la vsino moderatamente, e con pietà christiana: nè mangino tali cibi in publico, ne alla presenza di tutti i suoi di casa; ma in luogo appartato, e ritirato, e con vn dolore intimo prendano così fatto cibo; poiche nel tempo che gli altri digiunano, loro non lo possono fare.

I Medici poi, per quel che tocca a loro, si ricordino, che il Christiano ha d'hauer cura del corpo talmente, che maggior conto ha da tener della salute dell'anima.

Però vedano bene, di non partecipare de i peccati d'altri, con la facilità è larghezza loro nel far fede della necessità de cibi prohibiti.

Vltimamente ogn'uno attenda contenta pietà e diligenza alla santità della vita, che se non ogni giorno, almeno tutte le Domeniche possa santamente communicarsi: come già fu instituto religioso nella Santa Chiesa.

Finalmente esortiamo, & amoniamo tutti, che essendo questo tempo quaresimale, tempo consecrato a digiuno, e tempo di penitenza; ciascuno con l'obligo che ha, di altenersi da i cibi vietati, & astenga insieme da ogni sorte di delicate; e sopra ogni cosa fugga il peccato, e l'occasione di peccare.

Il tempo di Quaresima è tempo accettabile, e tempo di salute, che così lo chiama la Chiesa Santa.

Ciascuno però cerchi con ogni maggior studio, di piacere a Dio; di far la sua santissima volontà; di spogliarsene de i viti; di far bene; e per ogni via essercitarsi per quanto può, nelle virtù, & opere christiane: che quest'è il digiuno, che per bocca d'Isaia profeta Iddio dice che gli è accolto, e grato.

Speriamo, che ogn'uno in questo tempo non perderà tempo, ma che attenderà all'accumularsi gratie, e meriti di vita eterna; il che Iddio conceda per sua divina misericordia. In quarum rerum testificationem hoc edictum manu nostra signatum, & subscriptione Cancelarij nostra Ecclesiae Mediolanensis, sigilloq[ue] Archiepiscopali S. Ambrosij mu-

nitus, publicè affigi mandauimus. Il- ludq[ue] quotannis Dominico die in Quin quagesima, aut alio die festo Dominicæ primam Quadragesimæ proximè præcedente, de more promulgari iubemus. Dat. Mediolani in ædibus Archiep. die quarto Februarij. 1581.

Deputati à dar le license.

Deputiamo nella Città il Reuerendo Canonico Ordinario Penitentiero della nostra Chiesa Metropolitana, à dar licenza, à chi harà necessità di mangiare come di sopra, cibi prohibitivi nella Quaresima.

Deputiamo per il medesimo effetto nella Diocese ciascun Parocco nella sua propria parochia.

Ordiniamo, che nella Città non si dia la su detta licenza, à chi non essibrà nella forma stampata per ordine nostro la fede del proprio Curato; & anco del Medico, quanto à quelli che lo possono hauere. Il medesimo quanto alla fede del Medico ordiniamo che si offerui nella Diocese. In oltre deputiamo per quelli, che pretendono hauer leggitimo impedimento, e causa di essere excusati dal digiunare, il proprio Parocco ad approuar la causa, & impedimento loro, e darle la licenza in scriptis: nella qual cosa incarichiamo la coscienza di esso Parocco.

Edictum de sacra ordinatione.

Carolus S. R. E. Presb. Cardinalis Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiæ Mediolanen.

Magna est sacramenti ordinis dignitas, magnaq[ue] huius dignitatis præstantia: ac magni propterea ponderis eius maximis momenti, sacros ordines, & confare, & suscipere: id quod cū sepè beatus Apostolus Paulus multis verbis doceat; tum aliorum etiam Apostorum exempla monent; tum sacrosancta præterea ecclesiæ instituta planè declarant: quibus cautum est, sacram ordinationem solemniter haberi certis statim quatuor anni temporibus, orationi & ieiunio consecratis; tum id ipsum itē aperte signa.